



Regolamento del Nucleo di Valutazione Di Ateneo

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione (di seguito denominato "Nucleo") dell'Università degli Studi Europea di Roma, in conformità con quanto disposto dallo Statuto di Ateneo (in particolare, dall'art. 19) e dal Regolamento Generale di Ateneo (in particolare, dall'art. 11).

Compiti e funzioni del Nucleo sono definiti dalla normativa nazionale in materia (in particolare, dalla legge n. 240/2010), nonché dalle disposizioni interne all'Ateneo richiamate al punto precedente.

Articolo 2 Compiti

1. Il Nucleo adempie a quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto d'Ateneo sui temi della valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative.
2. Il Nucleo, ai fini dello svolgimento delle proprie attività, adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario.
3. Il Nucleo, nell'esercizio delle sue funzioni, dispone di piena autonomia. L'Ateneo, a tal fine, garantisce il supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo, nel quadro delle funzioni e dei compiti assegnati dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, in particolare:
 - a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche, e la qualità della ricerca scientifica svolta dalle strutture dell'Ateneo attraverso una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'Assicurazione della qualità formulando pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio di qualità e degli organi di governo dell'Ateneo;
 - b) acquisisce periodicamente, tramite il Presidio di qualità, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, dei laureandi e dei laureati;

- redige e trasmette una apposita relazione annuale al Ministero e ai competenti organi di valutazione nazionale;
- c) esprime parere vincolante sull'attivazione dei corsi di studio;
 - d) verifica la congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
 - e) redige annualmente una relazione che trasmette al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, sulle attività formative e di ricerca dell'Ateneo anche sulla base delle relazioni predisposte dai Dipartimenti, dalle Scuole e dalle Commissioni paritetiche;
 - f) valuta gli interventi e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche ed esprime parere sul Bilancio di previsione dell'Ateneo;
 - g) svolge le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
 - h) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - i) provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relativi alla didattica, nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle persone;
 - j) propone al Consiglio di amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione della loro retribuzione di risultato;
 - k) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale tecnico-amministrativo dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo;
 - l) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - m) svolge per conto del Rettore particolari attività o specifiche indagini necessarie agli organi di vertice per l'espletamento delle proprie funzioni, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e finanziarie;
 - n) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
5. Il Nucleo, inoltre, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione della performance, esercita, in piena autonomia, le attività previste in materia di valutazione della performance, di trasparenza e integrità delle amministrazioni, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) esprime le proprie valutazioni sull'avvio del ciclo della performance a cui si è dato inizio con l'adozione del Piano della performance;
 - b) redige annualmente una relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance;
 - c) valuta l'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali del personale;
 - d) valida la Relazione sulla performance;
 - e) valuta l'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance individuale;
 - f) attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'Ateneo anche in merito all'anno precedente e all'anno in corso;
 - g) monitora annualmente gli adempimenti dell'Ateneo relativi alla trasparenza e adempie ai relativi obblighi sul Portale della trasparenza;
 - h) esprime un parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice di comportamento da parte dell'Ateneo;

- i) garantisce la veridicità del rapporto informativo di cui all'art. 36, comma 3, del d. lgs. 165/2001.
6. Il Nucleo esercita tutte le competenze previste dalla legge.

Articolo 3

Nomina, composizione e durata

1. Il Nucleo è nominato con Decreto Rettorale, sentito il Senato accademico.
2. Il Nucleo è formato da un minimo di tre componenti fino a un massimo di sette, compreso il Presidente, di cui almeno due esterni all'Ateneo e un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dal Regolamento elettorale d'Ateneo.
3. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale
4. Il Nucleo resta in carica tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico due sole volte.
5. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con qualunque altra carica accademica dell'Ateneo.

Articolo 4

Il Presidente

1. Il Presidente del Nucleo, nominato con Decreto Rettorale, sentito il Senato accademico, è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di governo, con l'amministrazione, con l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e con altri soggetti istituzionali pubblici e privati. Convoca e presiede le riunioni del Nucleo ed è responsabile dell'utilizzo dei fondi assegnati per il funzionamento del Nucleo.
3. Il Presidente designa un Vice Presidente con compiti di supplenza in caso di impedimento o di assenza temporanei.

Articolo 5

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Nucleo, al suo interno, su proposta del Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti del Nucleo.
2. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Nucleo.

Articolo 6

Cessazione anticipata del mandato

1. Le dimissioni dalla carica di componente del Nucleo devono essere presentate per iscritto al Rettore.

2. Nel caso in cui per cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, perdita dei requisiti soggettivi o altro, uno o più componenti cessino dalle loro funzioni nel corso del mandato, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 7

Calendario delle adunanze

1. Il Nucleo si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta ogni due mesi. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito di norma all'inizio di ogni anno accademico; sono ammesse variazioni in caso di necessità.
2. Il Nucleo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Articolo 8

Convocazione ordinaria

1. La convocazione del Nucleo è disposta dal Presidente a mezzo posta elettronica, mediante l'invio dell'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza, nonché del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione deve pervenire a tutti i componenti almeno sette giorni prima della seduta. Il Presidente può, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con preavviso inferiore.
2. In caso di assenza del Presidente, e qualora non sia stato designato un Vice Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo indicato dal Presidente stesso. In mancanza presiede la seduta il componente più anziano.
3. Con successiva comunicazione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
4. La documentazione relativa agli argomenti da trattarsi nella seduta è, di norma, a disposizione dei componenti del Nucleo tramite l'utilizzo del sistema riservato di condivisione dei documenti on-line o altri strumenti telematici.

Articolo 9

Convocazione straordinaria

1. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Nucleo potrà essere disposta dal Presidente con i mezzi sopra indicati da inviare a tutti i componenti del Nucleo almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 10

Validità delle adunanze

1. La seduta è valida quando tutti i componenti sono stati convocati per iscritto nei termini previsti dal presente Regolamento ed è presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.

2. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
3. Per la discussione di particolari argomenti il Presidente può invitare alle riunioni soggetti in grado di fornire chiarimenti in merito.
4. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Articolo 11 Deliberazioni

1. Nel corso della seduta nessun componente può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano; egli ha l'obbligo di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
4. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.
5. Nel caso di irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Articolo 12 Il verbale

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, assistito per la verbalizzazione da un dipendente dell'Ateneo.
2. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente o da colui che ha presieduto la seduta, e dal Segretario. L'originale del verbale è conservato presso l'Ufficio Rettorato; copia dello stesso viene pubblicata sul sito di Ateneo nella pagina dedicata al Nucleo.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti.
4. Ciascun verbale deve riportare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori e il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti, di quelli assenti giustificati e degli invitati presenti; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati; il testo delle delibere assunte,
5. l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi e dichiarazioni di voto.
6. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

Articolo 13 Indennità e compensi

7. I componenti del Nucleo non hanno diritto ad alcun compenso, in termini di indennità di funzione.
8. Per i componenti esterni, è previsto il rimborso delle spese di missione. Per tutti i componenti è previsto altresì il rimborso delle spese sostenute per effettuare missioni connesse al loro incarico.

Articolo 14
Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate con le stesse maggioranze.

Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico ed emanato con Decreto del Rettore.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 16
Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario.

Art. 17
(Norma transitoria)

I componenti del Nucleo di Valutazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le loro funzioni fino al 3 settembre 2015.